


## AMBIENTE / CERTIFICAZIONE



### EMISSIONI IN ATMOSFERA — OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE PER GLI IMPIANTI TERMICI CIVILI

Con la presente ricordiamo a tutti i clienti un importante obbligo introdotto dal D.Lgs. 152/06, di prossima scadenza.

Chiunque possieda nella propria azienda impianti termici civili (cioè caldaie o altri impianti termici destinati al riscaldamento dei locali e alla produzione di acqua calda) oppure gruppi elettrogeni a cogenerazione che rispettano i requisiti di seguito indicati, **deve**

**presentare domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera entro il 29/10/2007.** Per verificare se i propri impianti termici sono soggetti all'obbligo, è possibile utilizzare la seguente lista di controllo.

E' necessario verificare tutti i propri impianti termici civili: infatti per essere soggetti all'obbligo è sufficiente che uno solo di essi rispetti i requisiti della tabella sottostante. Ricordiamo inoltre che se due o più bruciatori servono lo stesso circuito di riscaldamento, devono essere considerate come un solo impianto, quindi le rispettive potenze vanno sommate.

#### VERIFICA DELL'OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE PER IMPIANTI TERMICI CIVILI

1. Sono presenti **impianti termici civili** (cioè caldaie o altri impianti termici destinati al riscaldamento dei locali e alla produzione di acqua calda) oppure **gruppi elettrogeni a cogenerazione**?

2. Gli impianti termici civili o i gruppi elettronici di cui sopra erano già in funzione **prima del 29/04/2007**?

3. E' presente almeno un impianto termico civile o gruppo elettrogeno a cogenerazione alimentato a olio combustibile con potenza nominale uguale o superiore a **300 KW** (pari a circa **258.000 kcal/h**)?  
**oppure**

E' presente almeno un impianto termico civile alimentato a **biomasse, gasolio o biodiesel**, con potenza nominale uguale o superiore a **1 MW** (pari a circa **860.000 kcal/h**)?  
**oppure**

E' presente almeno un impianto termico civile o gruppo elettrogeno a cogenerazione alimentato a **metano, GPL, biogas o gas di discarica**, con potenza nominale uguale o superiore a **3 MW** (pari a circa **2.580.000 kcal/h**)?  
**oppure**

E' presente almeno un impianto termico civile alimentato a **carbone, coke o antracite**, con potenza nominale uguale o superiore a **3 MW** (pari a circa **2.580.000 kcal/h**)?  
**oppure**

E' presente almeno un **gruppo elettrogeno a cogenerazione alimentato a benzina**, con potenza nominale superiore a **1 MW** (pari a circa **860.000 kcal/h**)?  
**oppure**

E' presente almeno un impianto di combustione connesso allo stoccaggio di prodotti petroliferi funzionante per almeno **2200 ore annue**?  
**oppure**

E' presente almeno un impianto di combustione connesso allo stoccaggio di prodotti petroliferi funzionante per meno di 2200 ore annue, alimentato a metano o GPL, e con potenza termica nominale uguale o superiore a **5 MW** (pari a circa **4.300.000 kcal/h**)?  
**oppure**

E' presente almeno un impianto di combustione connesso allo stoccaggio di prodotti petroliferi funzionante per meno di 2200 ore annue, alimentato a gasolio, e con potenza termica nominale uguale o superiore a **2,5 MW** (pari a circa **2.150.000 kcal/h**)?



## Prevenzione degli incidenti rilevanti - Monito della UE per la direttiva Seveso II

La corretta applicazione della direttiva europea "**Seveso II**" (96/82/CE) sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose continua ad essere una spina nel fianco per molti Stati membri, compreso il nostro Paese.

In questi giorni la Commissione europea ha infatti inviato a undici paesi, tra cui l'Italia, un parere motivato per inadempienze nel recepimento della direttiva citata.

Il provvedimento europeo prevede l'adozione di specifici piani di emergenza per le aree in cui si trovano quegli impianti industriali che producono sostanze pericolose. Tuttavia ad oggi in tutta la UE, a fronte di circa ottomila impianti soggetti a norme di sicurezza, ancora un numero considerevole di essi sono privi di un adeguato piano di emergenza.

Il parere motivato è il secondo passo della procedura di infrazione, prima del passaggio alla Corte di giustizia europea.

## Infortunati: delegare funzioni non esclude responsabilità

La Corte di Cassazione torna a chiarificare sulla responsabilità del datore di lavoro in materia infortunistica con la Sentenza del 12 ottobre 2007 n. 37610.

Nel caso di specie si disquisisce di un incidente occorso a due dipendenti di un'azienda di grandi dimensioni. I due erano stati travolti dal getto di calcestruzzo proveniente da un braccio di distribuzione dell'autobetonpompa, sul quale poi erano state trovate delle "cricche", il cui previo rilevamento avrebbe escluso l'operatività della macchina. Peraltra non erano stati effettuati i controlli annuali dell'attrezzatura, configurando una responsabilità penale per colpa del datore di lavoro.

La sussistenza di una delega di funzioni relativamente ai controlli sulla sicurezza degli operatori non sembra però sufficiente, secondo la Corte, ad esonerare il datore di lavoro da tale responsabilità: se è vero che la delega esonera il vertice aziendale dalle responsabilità di livello intermedio e finale, non è altrettanto sostenibile che questi non abbia un obbligo di vigilanza sulla delega conferita a terzi. In tal senso il datore resta comunque responsabile dell'incolumità dei dipendenti.

La Cassazione rassicura, quindi, sulla portata dell'art. 374 comma 2 del DPR. n.547 del 27/4/1955 che prevede l'obbligo di diligenza sul buono stato delle attrezzature, confermandone la portata estensiva che impone al datore di adottare tutte quante le misure possibili, sia in base alla particolarità del lavoro che all'esperienza e alla tecnica per conservare l'efficienza e sicurezza degli impianti ai fini dell'integrità fisica e morale dei lavoratori.

## Dentifrici contenenti fluoruro

### L'Unione europea fissa dei limiti per i bambini

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta ufficiale europea del 30 agosto scorso, la Direttiva 2007/53/CE che modifica l'allegato III della direttiva europea in tema di prodotti cosmetici (76/768/CEE).

Il senso del provvedimento è la salvaguardia della salute dei bambini di età inferiore ai sei anni i quali, se esposti a dosi di fluoro eccessive per il loro metabolismo, possono sviluppare la fluorosi, un difetto di mineralizzazione dei denti. Ad essere sotto osservazione sono in questo caso, dunque, i dentifrici.

L'allegato III della Direttiva 76/768/CEE contiene l'elenco delle sostanze il cui uso è vietato nei prodotti cosmetici, salvo in determinati limiti e condizioni.

La direttiva appena pubblicata prevede l'aggiunta del testo seguente per alcune delle sostanze elencate: "Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non rechina già sull'etichetta l'indicazione che sono controindicati per i bambini (ovvero che 'possono essere usati soltanto da persone adulte'), è d'obbligo la seguente etichettatura: 'Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico'".